



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

Capitolato riguardante il servizio di

SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALESTRO.

Articolo 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di igiene urbana da eseguirsi sul territorio del Comune di Palestro, secondo le modalità indicate ai successivi articoli, e comprensivo di ogni onere relativo al personale ed alla sua gestione.

I servizi

I principali servizi oggetto del presente appalto sono:

1. Pulizia strade e marciapiedi comunali con mezzi manuali e meccanici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
2. Servizio di svuotamento cestini e raccolta, trasferimento e conferimento presso la locale "isola ecologica" del materiale, compresi rifiuti abbandonati di qualsiasi natura, urbani o assimilabili compresi quelli stazionanti in prossimità delle postazioni di raccolta ed al di fuori degli appositi contenitori;
3. Diserbo delle aree ad uso pubblico con successivo trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali;
4. Spazzamento servizio manuale e/o meccanico e pulizia delle strade urbane ed aree private soggette ad uso pubblico;
5. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, presenti nel Cimitero Comunale;
6. Lavaggio a forte pressione di strade, marciapiedi ed aree pubbliche del centro urbano particolarmente soggette a sporco con mezzi in dotazione dell'Amministrazione Comunale;
7. Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalla pulizia e spazzamento delle zone adibite a mercato settimanale od altri eventi occasionali;
8. Raccolta, trasporto di rifiuti ed eventuali ulteriori servizi (posizionamento contenitori, ecc.) in occasione di fiere, feste cittadine civili e religiose, sagre, mercatini straordinari, consultazioni elettorali, spettacoli e manifestazioni particolari, con pulizia e disinfezione delle aree sia prima, se necessario, che subito dopo la loro occupazione;

Tel. (0384) 681231 - Fax (0384) 65559 - C.A.P. 27030 - C.F. 00490420189

Sito internet: <http://www.comune.palestro.pv.it>

e-mail: protocollo@comune.palestro.pv.it



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

9. Pulizia e disinfezione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, delle fontanine pubbliche, griglie, tombini, canali e caditoie e similari;
10. Manutenzione dei mezzi ed attrezzi di utilizzo, dei contenitori e delle attrezzature pubbliche;
11. Potature, sfalci verde, manutenzione delle aree verdi e dei giardini pubblici compresi i tagli erba attraverso l'utilizzo del macchinario messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale; la manutenzione del verde comprende - ove richiesta - l'irrigazione.
12. Spazzamento neve: in coordinamento coll'apposito servizio ed in caso di necessità è richiesto lo spazzamento degli accessi di piazza Marconi al municipio, scuole, asilo infantile, ambulatori medici oltre all'accesso al cimitero capoluogo ed i tratti interni che, di volta in volta, verranno indicati dal Responsabile; è richiesto inoltre il servizio di spargimento sale nei medesimi siti sopra indicati.
13. Manutenzione ordinaria di arredi urbani ed edifici comunali.

Articolo 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente Capitolato, nelle loro diverse articolazioni, sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e costituiscono attività di pubblico interesse ai sensi dell'Articolo 1 Legge n. 146/1990 e s.m.i. e dovranno essere svolti secondo i principi dell'Articolo 178 del D.Lgs. 3.4.2006 n°152, assunti con diritto di privativa ai sensi di legge, dall'Amministrazione Comunale che vi provvede mediante affidamento.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, l'Impresa dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In particolare, l'Impresa si farà carico della dovuta informazione al Comune di Palestro almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio.

Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Il servizio in oggetto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso salvo che per dimostrata e documentata "causa di forza maggiore".

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Impresa, quali, a titolo di esempio, il ritardo nel



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

pagamento degli stipendi, la distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto e simili.

L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché dei Regolamenti Locali e Comunale di Igiene e/o connessi.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare servizi complementari o nuovi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 157/95.

L'affidatario è tenuto a eseguire i servizi non soltanto nelle vie, nelle piazze e negli altri spazi ora esistenti, ma anche in quelli che, entro i confini comunali, saranno costituiti successivamente all'avvio del servizio.

Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente, nelle sue diverse componenti, quali acqua, aria, suolo, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori e da odori e danneggiamenti al paesaggio ed ai siti di particolare interesse.

Il servizio deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, aspetto decoroso e deve attenersi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione nella gestione dei rifiuti.

L'Impresa affidataria si impegna formalmente affinché lo stesso venga erogato nel rispetto di tutte le norme vigenti, ed in particolare nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, nei confronti del cittadino utente.

L'arbitraria sospensione, l'abbandono o non rispetto della normativa sopraccitata legittima l'Amministrazione Comunale a sostituirsi al concessionario, direttamente o mediante ditte terze, per l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa sugli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.

Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'affidamento è fissata in mesi 12 vale a dire fino al 31-12-2024, con decorrenza dalla comunicazione di effettivo avvio del servizio.

Al termine del periodo su indicato verrà richiesta nuova offerta per il periodo successivo di mesi 12 (01-01-2025 - 31-12-2025)



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

La Ditta affidataria può essere tenuta ad assicurare i servizi in parola oltre il termine di scadenza del contratto per un periodo non superiore a 12 mesi, alle stesse condizioni economiche proposte ed accettate dal Comune.

Il Comune potrà stabilire modifiche delle modalità di espletamento del servizio per ottemperare alle disposizioni della normativa e/o per migliorare il servizio stesso. Le corrispondenti variazioni verranno concordate con la ditta.

E' facoltà del Comune di rescindere il contratto qualora la Ditta si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

Articolo 4 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in parola sarà affidato con affidamento diretto in applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ed ai sensi del D.L. 32/2019 come modificato dalla legge di conversione.

Non saranno considerate valide eventuali offerte condizionate o quelle espresse in modo incompleto.

Articolo 5 - INFRAZIONI E PENALITÀ

Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, sono stabilite a carico delle Ditta affidataria le seguenti sanzioni:

- per ogni ora o frazione di ritardo sull'orario operativo previsto una penale pari ad Euro 25,00 (venticinque), con una tolleranza di due ore, per le prime dodici ore di ritardo, e di Euro 50,00 (cinquanta) per le successive trentasei, per le attività che devono essere condotte con cadenza giornaliera ovvero più volte al giorno.
- per mancato servizio per un'intera giornata si applicherà la trattenuta pari ad € 180,00 (centottanta);
- per ogni giorno solare di ritardo nel rispetto degli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione o produzione di documenti ovvero nell'assunzione di provvedimenti per quanto di competenza per l'organizzazione e gestione del Servizio e di tutte le altre comunicazioni che l'affidatario è tenuto a fare nel corso dell'esecuzione del servizio sarà applicata una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta);



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

- per il mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto delle raccolte differenziate attivate nel territorio comunale, la Ditta sarà tenuta al versamento di una sanzione di € 500,00 (cinquecento) per ogni episodio; tali fatti costituiscono, inoltre, grave inadempimento contrattuale e, qualora il Comune lo ritenga, possono condurre alla rescissione del contratto;

Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Comune tramite i propri Uffici competenti. Questi ultimi ne daranno comunicazione alla Ditta, anche a mezzo fax o posta elettronica, che potrà, entro 15 (quindici) giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esamineate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il Comune esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, la penalità come sopra determinata, da notificarsi mediante raccomandata A/R o P.E.C. alla ditta.

L'importo delle penali può essere tramutato, a discrezione del Comune, in servizi supplementari.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti della Ditta per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora la Ditta non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, questo, a spese della Ditta stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune in capo a successivi pagamenti.

Articolo 6 - DECADENZA DEL CONTRATTO E RISCATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo il Comune potrà dichiarare la decadenza del contratto nei seguenti casi:

1. per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
2. per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di comprovata forza maggiore;
3. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico - sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Comune, sentito il parere del Sindaco, del



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

Servizio di Igiene Pubblica o di altro organismo competente in materia ambientale;

4. quando la ditta si rende colpevole di frode a seguito di sentenza passata in giudicato;
5. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
6. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto del servizio;
7. cessione ad altri, da parte della Ditta, degli obblighi relativi al contratto;
8. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita o abbandono ingiustificato del servizio.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta delle spese e delle eventuali penalità.

Contro la decisione di rescissione adottata dal Comune è data facoltà alla Ditta di ricorrere all'autorità giudiziaria competente.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla Ditta, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Articolo 7 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

La Ditta sarà responsabile verso il Comune del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

La ditta è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature del Comune (se utilizzati dal personale della stessa) nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale.

A tal fine la Ditta dovrà dimostrare di essere in possesso di una Polizza Assicurativa R.C.T. dell'importo non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni singolo e possibile evento.

Fatti salvi gli interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici, quindi, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. E' fatto obbligo alla Ditta di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

Articolo 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA

L'affidatario, per l'esecuzione del Servizio, dovrà disporre di una propria adeguata organizzazione, dotata di un numero adeguato di proprio personale eventualmente acquisito in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL di settore ed attualmente impiegato nel cantiere, tale da garantire l'espletamento dei servizi di cui agli articoli che precedono garantendo altresì il massimo livello di efficienza dei servizi stessi.

L'affidatario dovrà sollevare la Stazione appaltante da qualunque azione intentata da terzi, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o derivante da negligenza o colpa lieve o grave nell'adempimento dei medesimi.

La Ditta è tenuta, inoltre, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. completo rispetto della normativa vigente in materia nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
2. tutto il personale dipendente della Ditta adibito al servizio sul territorio comunale deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dalla Ditta Appaltatrice; il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;
3. la Ditta dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico, cui il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 7.30 alle ore 18.00;
4. comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
5. in caso di necessità, il personale della Ditta dovrà segnalare alle utenze interessate le corrette modalità di conferimento, in modo da ottenere del materiale in grado di essere accettato nei relativi impianti di trattamenti;



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

6. l'impresa è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio;

Articolo 9 - PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del Servizio l'affidatario dovrà disporre di tutto il personale necessario con riferimento all'espletamento delle specifiche attività.

L'affidatario deve tenere costantemente informata la Stazione appaltante, circa i nominativi del personale impiegato, avendo cura di comunicare ogni variazione che intervenga.

L'esecuzione del Servizio deve essere svolta da personale fisicamente idoneo ed in numero adeguato alle necessità del servizio stesso. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificano la mancata corretta e regolare esecuzione dei servizi; pertanto, l'affidatario è tenuto ad attivarsi tempestivamente per l'impiego di personale proveniente da altri cantieri o assunto a termine senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.

L'affidatario è tenuto a fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia, iniziali del nome e codice identificativo personale ed inedibile alfanumerico di massimo quattro caratteri da indossare durante lo svolgimento del servizio. Il cartellino dovrà riportare lo stemma del Comune di Palestro e la dicitura "Servizio di Igiene Urbana" e il logo e nome della ditta affidataria in basso. L'affidatario deve garantire che nell'esercizio delle loro attività i dipendenti addetti al servizio indossino tale cartellino di riconoscimento. L'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione l'esatta corrispondenza tra nominativo e codice identificativo personale per ciascun dipendente addetto al servizio anche temporaneamente. L'affidatario, ai fini dell'assunzione del personale già alle dipendenze dell'operatore economico attualmente affidatario, deve trasmettere al Comune di Palestro, nei cinque giorni antecedenti alla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio (se anteriore):

- le posizioni assicurative del personale;
- copia delle denunce alle ATS territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
- copia delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Tutti i lavoratori assunti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità dell'affidatario, devono essere sottoposti a tutte le misure e cautele per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali, sul lavoro, in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Tel. (0384) 681231 - Fax (0384) 65559 - C.A.P. 27030 - C.F. 00490420189

Sito internet: <http://www.comune.palestro.pv.it>

e-mail: protocollo@comune.palestro.pv.it



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

La Ditta dichiara che ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro. Tutti i lavoratori devono indossare, durante l'orario di lavoro, un'uniforme con scritta o "Logo" identificativo dell'affidatario, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, con il cartellino di cui ai precedenti commi nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di sicurezza, igiene e antinfortunistiche.

Tutto il personale addetto ai servizi deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico, sia dei funzionari ed agenti del Comune.

Il personale deve essere informato delle procedure disciplinari alle quali sarebbe soggetto in caso di violazione dei propri doveri, in conformità a quanto previsto dalla disciplina normativa e contrattuale prevista. A tal fine, l'Amministrazione comunale trasmetterà all'affidatario la predetta documentazione che dovrà essere esposta in apposita bacheca dedicata messa a disposizione dal medesimo affidatario. Eventuali mancanze o comportamenti non confacenti del personale assunto dall'affidatario che venissero rilevati dagli utenti, dal pubblico, ovvero da agenti dell'Amministrazione saranno segnalati da parte dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di chiedere all'affidatario la sostituzione di quanti si fosse reso di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di contegno scorretto.

Articolo 10 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'affidatario sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie Dipendenze di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, degli accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc.

L'affidatario è altresì tenuto nei confronti dei lavoratori assunti al pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti alla assicurazione di invalidità, vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, nonché gli oneri per il trattamento di fine rapporto.

Tutti i predetti obblighi gravano sull'affidatario, il quale con la stipula del contratto si obbligherà a mallevarne e tenere indenne il Comune di Palestro da qualunque richiesta o pretesa formulata dai propri dipendenti o aventi causa per ogni e qualunque diritto o ragione discendente o connessa al rapporto di lavoro avente ad oggetto esecuzione di attività inerenti il Servizio.



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

L'affidatario è obbligato ad esibire in ogni momento e a semplice richiesta dell'Amministrazione copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai propri dipendenti ovvero di quanto dovuto nel loro interesse e di cui ai commi che precedono, in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa e contrattuale in materia di lavoro, in materia previdenziale ed assicurativa , fatta salva la vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di inottemperanza accertata direttamente o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione Comunale comunica all'impresa e, nel caso anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata.

La Ditta ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con il servizio.

La Ditta è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla ATS e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Ai sensi dell'Articolo 19 del D. Lgs. 157/95 si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le USL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Articolo 20 - CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato alla ditta cedere o sub appaltare il servizio in parola.

Articolo 21 - CONTROVERSIE

In caso di controversia afferente l'applicazione del presente Capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'Articolo 239 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso il Comune si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dalla Ditta nonché di formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e ditta appaltatrice in ordine alle condizioni del presente documento, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, si considera competente esclusivamente il Tribunale di Pavia.

E' esclusa la competenza arbitrale.



CITTÁ DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Gemellato dal 29/5/1983 col 6° Btg. Bersaglieri "Palestro" e dal 27/5/1984 con il Comune di Montebello della Battaglia

Articolo 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti dell'affidamento del servizio in parola, la Ditta affidataria deve indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico, fax o posta telematica, cui il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 7,30 alle ore 18.00.

Questi è tenuto a svolgere e garantire le seguenti attività:

- ricevere le segnalazioni di disservizi;
- rispondere alle richieste di informazioni, in ordine all'esecuzione del Servizio, alla irrogazione di sanzioni, ai contenuti delle richieste di pagamento per i Servizi ed eventuali sanzioni.

Articolo 23 - SERVIZI STRAORDINARI.

Con il personale e le attrezzature rese disponibili per la gestione del servizio l'affidatario si impegna, inoltre, ad eseguire gli ulteriori interventi aventi carattere straordinario che il Comune richiederà, tra cui i seguenti, a titolo esemplificativo:

- ripristini ambientali di aree oggetto di scarico abusivo di rifiuti;
- lavaggio monumenti;
- diserbo stradale (per personale dotato di adeguata ed effettiva formazione relativa);
- lavaggio stradale;
- innaffiamento alberi e giardini;
- pulizia elementi di arredo urbano.

Palestro 12 gennaio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Giovanni Friscia

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"